II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975)

A norma della notifica al depositario dell'ONU CN.370.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 4 febbraio 2022 per tutte le parti contraenti

Articolo 6, paragrafo 1

Sostituire «Ogni» con «Le autorità doganali o altre autorità competenti di una parte contraente possono».

Articolo 20, prima riga

Sostituire il testo esistente con «Per il percorso sul territorio di una parte contraente o di più parti contraenti che formano un'unione doganale o economica, le autorità doganali competenti».

Allegato 6, nota esplicativa dell'articolo 6, paragrafo 2

Sostituire «un paese possono autorizzare» con «una parte contraente possono autorizzare».

Allegato 6, nota esplicativa relativa all'articolo 8, paragrafo 3, fine del primo paragrafo

Sostituire «200 000 USD» con «400 000 EUR».

Allegato 6, note esplicative dell'articolo 45

Aggiungere una nuova nota esplicativa 0.45-1 all'articolo 45 che recita:

«0.45-1. La disposizione giuridica relativa alla pubblicazione dell'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere le operazioni TIR è ritenuta soddisfatta anche tramite l'utilizzo corretto delle applicazioni elettroniche sviluppate a tal fine dal segretariato TIR con la supervisione della commissione esecutiva TIR.»;

rinumerare l'attuale nota esplicativa 0.45-1 come 0.45-2.

Allegato 9, parte I, paragrafo 1

Sostituire «parti contraenti» con «autorità doganali o altre autorità competenti di una parte contraente».

Articolo 38, paragrafo 2, prima riga

Sostituire «entro una settimana» con «senza indugio».

Allegato 6, nota esplicativa relativa all'articolo 38, paragrafo 2, terza riga

Sostituire «si ritiene» con «è».

Allegato 6, nota esplicativa relativa all'allegato 9, parte II, paragrafo 4

Sostituire «Gli obblighi fissati dalla normativa per la trasmissione dei dati, di cui al paragrafo 4, si ritengono adempiuti» con «I dati, di cui al paragrafo 4, sono trasmessi».

Allegato 9, parte II, paragrafo 4, prima riga

ΙT

Sostituire «entro una settimana» con «senza indugio».

Allegato 9, parte II, paragrafo 4, fine del paragrafo

Sostituire «conformemente al facsimile di modulo di autorizzazione allegato (MAF).» con «, che comprendono:

- a) numero di identificazione individuale ed unico (ID) assegnato alla persona da parte dell'associazione garante (in collaborazione con l'organizzazione internazionale cui è affiliata) in base al formato armonizzato determinato dal comitato amministrativo;
- b) nome/i e indirizzo/i della o delle persone o imprese (in caso di un'associazione di imprese, anche i nomi dei dirigenti responsabili);
- c) persona cui rivolgersi, con tutti i dati di contatto; e
- d) numero di registrazione nel registro delle imprese, oppure numero della licenza di trasporto internazionale o altro (se disponibile).».

Allegato 9, parte II, paragrafo 5

Sostituire il testo esistente con «Le associazioni trasmettono alle autorità competenti e al comitato esecutivo TIR eventuali modifiche ai dati delle persone autorizzate, senza indugio a decorrere dal momento in cui ne sono a conoscenza.».

Allegato 9, parte II, facsimile di modulo di autorizzazione (MAF)

Eliminare il MAF accluso all'allegato 9, parte II, e il testo di accompagnamento.